ALLEGATO 2)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Protocollo A16104

Classificazione [illegible] 290/2015/A16000

Rif. n. 15766/A16030A del 29/05/2015
Rif. n. 13490/A1619 del 06/06/2017

All'Unione Montana Mondolè
Via Alessandro Orsi, 8
Villanova Mondovì (CN)
c.a Responsabile del Procedimento
Geom. Locci Fabio

e p.c. Al Comune di Frabosa Sottana (CN)

Alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni n. 2
10122 - T O R I N O

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
FRABOSA SOTTANA (CN) – Località Artesina
D.P.G.R. 19 Novembre 2004 n. 13/R – D.G.R. 29/11/2004 n. 59-14215
Leggi Regionali n. 74/1989, n. 44/2000 e n. 5/2001 art. 96, comma1 – lettera O
Costruzione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente "Rocche Giardina"
Proponente: Comune di Frabosa Sottana
Convocazione seconda riunione Conferenza di Servizi indetta per il giorno 14/06/2017

Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 197 del 19/05/2017, qui pervenuta dall'Unione Montana Mondolè in data 06/06/2017, relativa alla seconda riunione della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 14/06/2017 per la valutazione del progetto definitivo relativo alla costruzione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente "Rocche Giardina".

Corso Bolzano 44
10121 Torino
Tel. 011 4321518
Fax 011 4325183

esaminata la documentazione progettuale consultabile su supporto informatico,

vista la località nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 19/11/2015,

visti gli atti integrativi, pervenuti in data 06/06/2017, predisposti a completamento e aggiornamento di quanto richiesto con nota prot. 23043/A16030 del 20/07/2015 in occasione della prima riunione della Conferenza di Servizi,

si rileva quanto segue.

L'intervento in progetto riguarda la realizzazione di una nuova seggiovia biposto ad ammorsamento permanente denominata "Rocche Giardina" in sostituzione dell'omonima sciovia, attualmente in proroga di scadenza di vita tecnica, di cui si prevede lo smantellamento.

L'impianto in oggetto, con funzione di collegamento tra il bacino sciistico di Artesina e quello di Prato Nevoso, segue il medesimo tracciato dell'attuale sciovia, con stazione di partenza arretrata di circa 90 metri verso valle. In corrispondenza delle stazioni di partenza e di arrivo si prevede l'installazione di due nuovi manufatti in legno ad uso "cabina di comando".

Dal punto di vista di inserimento paesaggistico si rileva che, rispetto alla proposta originaria e alle criticità evidenziate dal Settore scrivente con la citata nota prot. 23043/A16030 del 20/07/2015, le rettifiche progettuali prospettate nella documentazione integrativa a recepimento delle osservazioni formulate, hanno contribuito a limitare gli impatti in precedenza manifestati e a migliorare quindi la risultanza complessiva dell'intervento in progetto nei confronti del contesto montano interferito.

In proposito si rileva infatti che le modifiche apportate nell'ambito delle stazioni, con la riduzione del piazzale e la rinuncia alla costruzione del magazzino, a valle, e la rimozione del piazzale di arrivo della vecchia sciovia e il ripristino del profilo originario del terreno, a monte, hanno determinato il contenimento dell'incidenza evidenziata, rendendo l'intervento maggiormente rispettoso delle connotazioni paesaggistiche che caratterizzano il contesto montano interessato dalla realizzazione della nuova seggiovia in oggetto.

Ciò premesso,

considerato che la realizzazione in progetto interessa superfici assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. *d* e *h* del D lgs 42/2004,

visto che l'ipotesi progettuale ora prospettata non appare determinare modificazioni pregiudizievoli nei confronti degli attuali aspetti paesaggistici dei luoghi e degli elementi che li connotano,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto appare ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20 -1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. *d* e *h* del D.Lgs 42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

rilevato che la nuova seggiovia prevista in sostituzione dell'esistente sciovia si localizza lungo un versante montano che, seppure caratterizzato da elementi di pregio paesaggistico per gli aspetti di naturalità che ancora sussistono e per le visuali panoramiche sui versanti alpini circostanti, risulta già interessato dalla presenza di antropizzazioni connesse a un utilizzo turistico-sportivo,

tenuto conto degli interventi di recupero e mitigazione paesaggistica previsti,

viste le opere proposte lungo il versante a monte della stazione di arrivo, consistenti nella messa in opera di cavalletti treppiede associati a rimboschimento con piante di alto fusto, e preso atto che, in considerazione dell'assetto morfologico del pendio, tali interventi si rendono necessari come misura cautelativa, al fine di migliorare la stabilità del manto nevoso e ostacolare il distacco di masse nevose,

valutata la realizzazione proposta dal punto di vista prettamente paesaggistico e ritenuto che non sussistano elementi ostativi all'esecuzione prospettata in quanto gli interventi proposti non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, alle seguenti condizioni:

- l'esecuzione degli interventi sia condotta in rigorosa conformità a quanto rappresentato e descritto negli elaborati progettuali, con particolare riferimento agli aggiornamenti progettuali del 2017;

REGIONE PIEMONTE

Classificazione 11.100 29/2015A

- i materiali e le strutture provenienti dallo smantellamento della sciovia "Rocche Giardina" e dalla demolizione del sottopasso siano prontamente allontanati in idoneo sito o discarica autorizzata allo scopo, provvedendo conseguentemente alla tempestiva attuazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale dei siti. Per quanto riguarda le fondazioni dei piloni di linea, si provveda alla loro demolizione e rimozione secondo le modalità descritte negli atti progettuali, ovvero demoliti fino ad una profondità di 50 cm dal piano di campagna e sia effettuata la ricopertura con il riporto di terreno e ripristino vegetazionale, in coerenza con l'intorno;

- tutte le superfici interessate da movimentazione di terreno, riguardo sia alla realizzazione della nuova seggiovia in oggetto, sia allo smantellamento della sciovia esistente e del sottopasso, siano raccordate in coerenza con l'andamento morfologico circostante e siano successivamente oggetto di idoneo recupero vegetazionale;

- i plinti di fondazione dei sostegni di linea del nuovo impianto siano interrati il più possibile e sia effettuato il ripristino morfologico e vegetativo dei siti interessati dalla loro realizzazione;

- i sostegni e gli ulteriori elementi metallici siano oggetto di idonei trattamenti di finitura opacizzante al fine di limitarne la percezione visiva;

- la copertura integrale in lamiera delle apparecchiature meccaniche della stazione di valle sia verniciata in tonalità opache, preferibilmente scelte nella gamma dei grigi o, comunque, in altra tonalità che possa in ogni caso assicurare il migliore grado di mimetizzazione in adeguato rapporto con l'intorno;

- le cabine di comando in corrispondenza delle stazioni sino eseguite in conformità a quanto rappresentato nell'elaborato "componenti seggiovia" con aggiornamento 16 febbraio 2016, ovvero tramite prefabbricato in legno su fondazione rivestita in conci a spacco di pietra locale a vista con giunti a vista aperti e manto di copertura in scandole di legno;

- tutte le strutture in legno previste in progetto siano opportunamente scurite con impregnante opaco;

- le superfici interessate dai lavori di realizzazione della nuova seggiovia e di smantellamento della sciovia e del sottopasso e le aree di cantiere siano oggetto di pronto ed accurato ripristino e recupero ambientale, al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi in progetto, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi; a garanzia della buona risultanza di esecuzione, si prevedano adeguati interventi di regimazione e allontanamento delle acque superficiali verso le linee di deflusso e impluvi naturali, per evitare fenomeni di erosione e conseguente danneggiamento della copertura erbacea;

REGIONE PIEMONTE

Classificazione 11.100 290 /2015.1

- ai fini di una corretta e completa risultanza degli interventi di recupero ambientale e di compensazione attuati nelle varie aree d'intervento, successivamente alla loro esecuzione, siano previste opere mirate di manutenzione, da protrarsi per un periodo necessario a garantire la piena evidenza delle operazioni condotte

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990.

Il termine di efficacia del provvedimento è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che la Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si pronuncia esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e di conformità nei confronti delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Patrizia Filippi

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.